

Calendario ittico anni 2013 - 2014

Decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Risorse Naturali n. 1 del 31 gennaio 2013

Disposizioni Generali

Art. 1

QUALIFICHE

Ai pescatori residenti nella regione in possesso del permesso annuale è riconosciuta la qualifica di socio ordinario del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta.

Ai pescatori non residenti nella regione in possesso del permesso annuale è riconosciuta la qualifica di socio aggregato.

La qualifica di socio aggregato è parimenti riconosciuta a tutti i pescatori senza permesso annuale, residenti e non, purché in possesso dei seguenti permessi: quindicinale acque libere, giornaliero acque libere, giornaliero riserve.

Documenti necessari per l'esercizio della pesca

Art. 2

TIPOLOGIA

Per la pesca nelle acque della Valle d'Aosta sono necessari:

1. la licenza di pesca in corso di validità (L.r. 12/2010);
 - a. tipo "B" per pescatori residenti sul Territorio Italiano (rilasciata dalla propria Provincia di residenza);
 - b. tipo "D" (validità tre mesi) per pescatori residenti all'Estero;
2. uno dei permessi di cui all'art. 3 regolarmente validati ai sensi dell'art. 15.

I permessi annuali potranno essere rilasciati fino al 20 giugno compreso, presso le Sezioni Pescatori e fino al 23 agosto compreso presso l'Ufficio segreteria del Consorzio regionale pesca.

I permessi di pesca di cui all'art. 3 non verranno rilasciati a coloro che, in seguito ad una violazione alle disposizioni del calendario ittico, non abbiano provveduto al pagamento della relativa sanzione amministrativa e/o abbiano ancora in corso un provvedimento di sospensione.

I minori di anni 15 possono pescare, purché muniti di un documento di identità, anche se sprovvisti di licenza o permesso, se accompagnati da un pescatore maggiorenne con i prescritti documenti per la pesca.

In tal caso il pescatore e il minore potranno complessivamente usare una sola canna e rimanere nei limiti di una sola quota, rispettando sotto la responsabilità del pescatore munito dei prescritti documenti, tutte le norme previste dal presente decreto.

Art. 3

PERMESSI DI PESCA

1. ACQUE LIBERE

Permesso annuale acque libere, per residenti in Valle d'Aosta;
Permesso annuale acque libere solo no Kill, per residenti in Valle d'Aosta;
Permesso annuale acque libere, per non residenti in Valle d'Aosta;
Permesso annuale acque libere solo no Kill, per non residenti in Valle d'Aosta;
Permesso quindicinale acque libere;
Permesso giornaliero acque libere solo cattura;
Permesso giornaliero acque libere solo no-kill;

2. RISERVE GESTITE DAL CONSORZIO

- a. Permesso giornaliero riserve a cattura, per possessori di permesso annuale del Consorzio;
- b. Permesso giornaliero riserve a cattura, per non possessori di permesso annuale del Consorzio;
- c. Permesso giornaliero riserve no-kill;
- d. Permesso giornaliero riserve speciali, per possessori di permesso annuale del Consorzio;
- e. Permesso giornaliero riserve speciali, per non possessori di permesso annuale del Consorzio.

3. RISERVE A GESTIONE PRIVATA

Per pescare nei tratti a gestione privata occorre essere muniti di licenza di pesca (art. 2.1) e dell'autorizzazione rilasciata dai rispettivi gestori (art. 19).

Art. 4

COSTI

Modalità di rilascio e costi dei permessi vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio regionale Pesca con propria deliberazione e potranno subire variazioni in corso d'anno.

Nei tratti a gestione privata modalità di rilascio dei permessi e costi sono stabiliti dai singoli gestori, con apposita regolamentazione.

Periodi di pesca

Art. 5

PERIODO CONSENTITO

La pesca nelle acque libere della Valle d'Aosta è consentita:

1. ACQUE LIBERE

a. Corsi d'acqua

Dall'ultima domenica di marzo alla 3^a domenica di ottobre;

b. Laghi e bacini artificiali (compresi i 100 metri di corso d'acqua a monte e a valle degli stessi):

Dalla 3^a domenica di giugno alla 3^a domenica di ottobre.

Elenco bacini artificiali:

- Combal, - Comune di Courmayeur;
- Place Moulin (Bionaz);
- By (Ollomont);
- Cignana (Valtournenche);
- Goillet (Valtournenche);
- Gabiet (Gressoney-La-Trinité);

2. RISERVE ESTIVE GESTITE DAL CONSORZIO

a. Dal 1° maggio alla 3^a domenica ottobre.

- Torrente Marmore – Lago Maen (Valtournenche);
- Torrente Evançon (Brusson);
- Torrente Ayasse (Champorcher);
- Torrente Urtier (Cogne).

b. Dall'ultima domenica di giugno alla 3^o domenica di ottobre

- Lago Verney (La Thuile)

3. RISERVE INVERNALI GESTITE DAL CONSORZIO

a. Riserve No Kill

Dalla 4^o domenica di ottobre all'ultima domenica di gennaio dell'anno successivo

- Dora Baltea (La Salle)
- Dora Baltea (Charvensod/ Brissogne)

b. Riserve con catture

- Torrente Lys (Fontainemore)

4. RISERVE SPECIALI GESTITE DAL CONSORZIO

Dal 1^o aprile alla 3^a domenica di ottobre.

- Torrente Buthier (Valpelline).

5. CAMPI GARA

Dalla 1^a domenica di marzo all'ultima domenica di novembre

- Dora Baltea (Aosta/Gressan):

La pesca dei ciprinidi (carpa, tinca, vairone) è vietata dal 1^o giugno al 30 giugno compresi. Nei corsi o specchi d'acqua destinati a riserva e campo gara gestiti dal Consorzio (artt. 20 e 22) sussiste il divieto di pesca durante il restante periodo dell'anno, fatta eccezione per le riserve invernali con catture e no kill.

Art. 6

GIORNI CONSENTITI

La pesca nei corsi e negli specchi d'acqua della Valle d'Aosta e nei tratti NO KILL, nei periodi previsti dall'art. 5, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, è autorizzata tutti i giorni della settimana tranne il martedì ed il venerdì.

La pesca è altresì autorizzata nelle festività nazionali infrasettimanali, anche qualora cadano di martedì o di venerdì.

Negli specchi d'acqua e nei bacini idroelettrici di Combal, Place Moulin, By, Cignana, Gabiet e Goillet non è consentita la pesca per più di due giorni consecutivi, anche se la stessa viene praticata in specchi differenti.

Nelle riserve gestite dal Consorzio regionale pesca è consentito pescare tutti i giorni della settimana.

L'utilizzo del campo gara è consentito tutti i giorni della settimana, previa autorizzazione scritta del Consorzio regionale pesca, e secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno del Consorzio regionale pesca.

Il Consorzio regionale pesca è autorizzato a vietare temporaneamente la pesca nelle zone in cui, per particolari situazioni straordinarie, occorra assicurare la protezione del patrimonio ittico o la tutela dei pescatori, nonché durante le operazioni di recupero o di semina di pesci e in occasione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali.

I luoghi ove la pesca è temporaneamente sospesa sono indicati con apposita segnaletica apposta dagli agenti addetti alla vigilanza.

I recuperi e le semine di materiale ittico nelle acque pubbliche della Regione sono di esclusiva competenza del Consorzio regionale pesca, il quale autorizza e controlla, abitualmente e saltuariamente per i singoli casi, tali operazioni anche nelle riserve e nei bacini privati di pesca sportiva comunicanti con le acque pubbliche.

Art. 7

ORARIO CONSENTITO

E' consentita la pesca dal sorgere del sole al tramonto (effemeridi).

Art. 8

GIORNATE DI PESCA

Il permesso annuale da diritto ad usufruire di n°60 giornate di pesca nell'intera stagione, scelte a norma dell'articolo 6.

Il permesso quindicinale da diritto ad usufruire di n°5 giornate di pesca da utilizzare entro il periodo di giorni 15, a partire dalla data del rilascio e scelte a norma dell'articolo 6.

I permessi giornalieri sono validi per la sola giornata.

Metodi di pesca

Art. 9

PESCA TRADIZIONALE

L'esercizio della pesca è consentito esclusivamente mediante l'uso di una sola canna normale o da lancio.

La lenza può essere armata fino ad un massimo di due ami per la pesca con esche naturali, oppure con una sola esca artificiale (esclusa la pesca a mosca).

Art. 10

PESCA "A MOSCA"

Per la pesca con la moschiera la lenza può essere armata fino ad un massimo di cinque mosche.

Per la pesca a mosca con tecnica "all'inglese" o "valesiana" la lenza può essere armata fino a un massimo di tre mosche.

Art. 11

PESCA NO KILL

E' consentito praticare la pesca "NO KILL" in tutte le acque libere della Valle d'Aosta e nelle Riserve speciali, purché tale scelta venga indicata nell'apposito spazio previsto sul foglio giornaliero da compilare prima dell'inizio della pesca.

Tale opzione comporta l'obbligo della pesca NO KILL per l'intera giornata.

Tale scelta non può essere effettuata nelle riserve estive a cattura e nelle riserve invernali a cattura gestite dal Consorzio regionale pesca, dove sussiste l'obbligo di trattenere il pescato.

Per la pesca NO KILL è consentito l'uso di massimo tre mosche con ami senza ardiglione, oppure di cucchiaino munito di un solo amo senza ardiglione.

Art. 12

ATTREZZI ED ESCHE VIETATI

E' vietato l'esercizio della pesca con l'ausilio di barche, natanti o di ogni altro mezzo di galleggiamento.

E' vietato usare come esca la larva della mosca carnaria, pesci e sangue, dei quali è vietata anche la detenzione sul luogo di pesca.

E' vietata altresì ogni forma di pastorazione.

Catture

Art. 13

MISURE MINIME

1. ACQUE LIBERE

Non è consentito trattenere pesci di misura inferiore a:

- a. cm. 30 per la trota marmorata e ibrido, la carpa, e il luccio;
- b. cm. 22 per la trota fario, il salmerino e la tinca;
- c. cm. 20 per la trota iridea;
- d. cm. 5 per l'alborella, la scardola, il triotto, il vairone.

2. RISERVE ESTIVE E INVERNALI, A CATTURA

a. cm. 25 per i salmonidi;

3. RISERVE SPECIALI

a. cm. 33 per i salmonidi;

Non è prevista alcuna misura minima per il materiale ittico non appartenente alle specie sopra menzionate.

Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Se il pesce catturato risulta di misura inferiore alla minima consentita, deve essere rimesso in acqua, tagliando in ogni caso la lenza all'altezza della bocca se si tratta di esca naturale o ad essa assimilabile, oppure staccando con cura il pesce se si tratta di esca artificiale, con l'obbligo di bagnarsi prima le mani.

Il pesce catturato di misura consentita non può essere liberato e deve essere ucciso prima della slamatura, fatta eccezione per la pesca NO KILL (art. 11).

È sempre vietata la pesca di: temolo, anguilla, scazzone, gambero e anfibio.

Art. 14

QUANTITATIVI

Nelle acque libere il pescatore non può catturare nella stessa giornata più di 8 pesci, della medesima specie o di specie diverse appartenenti a quelle per cui la misura minima è fissata rispettivamente in cm. 30, 22 e 20.

Per la trota marmorata e ibrido è ammessa la cattura di quattro capi nella stessa giornata di pesca, cumulabili con le altre catture fino al raggiungimento della quota di cui al primo comma del presente articolo.

Per i pesci la cui misura minima è fissata in cm. 5, il quantitativo massimo consentito per ogni giornata di pesca è di grammi 300, cumulabile con la quota di 8 pesci di taglia superiore, qualora detta quota non sia ancora stata completata.

Per le specie ittiche per le quali non è fissata alcuna misura minima non vi è limite di cattura, né concorrono a determinare il completamento della quota giornaliera.

La quota è strettamente individuale e il pescatore non può superarla né contribuire comunque al completamento della quota di un altro pescatore, quindi non può cumulare i propri pesci con quelli pescati da altri, ma deve conservarli a parte in apposito contenitore personale, né può permanere in atteggiamento di pesca una volta completata la quota di n. 8 pesci le cui misure minime sono fissate in cm. 30 – 22 – 20.

Nelle riserve la quota massima di catture per permesso è indicata sugli stessi.

Nella stessa giornata è consentito usufruire fino ad un massimo di 2 permessi per la stessa riserva.

Art. 15

ANNOTAZIONI

Prima dell'inizio della pesca ogni pescatore è obbligato a scrivere, progressivamente, sul foglio del proprio permesso (annuale, quindicinale, giornaliero, riserve gestite dal Consorzio regionale pesca, sia a cattura che no kill) con inchiostro indelebile, i dati richiesti e specificati. Non sono ammesse cancellazioni e abrasioni.

I permessi giornalieri per le riserve devono essere convalidati attraverso la compilazione dei dati richiesti, prima dell'inizio della pesca ed imbucando le relative matrici nelle apposite cassette.

Prima dell'inizio della pesca si dovrà inoltre indicare, negli appositi spazi, il nome del lago o del corso d'acqua in cui ci si accinge a pescare. Allo stesso modo dovranno venire indicati eventuali spostamenti in altri corsi o specchi d'acqua e le catture già effettuate.

I possessori dei permessi annuali devono conservare tutti i fogli del libretto personale, senza strapparli, e consegnarli, debitamente compilati, entro il 30 ottobre, alla Sezione di appartenenza oppure entro il 15 novembre all'Ufficio segreteria del Consorzio regionale pesca.

I fogli giornalieri dei permessi di pesca sono muniti di bollini di autocontrollo per il numero delle catture consentite.

Dopo ogni cattura il pescatore deve staccare il relativo bollino di controllo prima di riprendere la pesca; il numero dei pesci deve corrispondere al numero di bollini staccati.

Il numero dei pesci che il pescatore non ha più con sé deve risultare dall'apposito quadratino.

Alla fine della giornata il numero delle catture deve essere trascritto nel quadratino relativo ed eventuali bollini rimasti sul foglio o sul permesso della giornata dovranno essere asportati.

Art. 16

VIGILANZA

Su tutte le acque pubbliche della Regione la vigilanza sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidati al Corpo forestale della Valle d'Aosta, alle Guardie volontarie del Consorzio regionale pesca, alle Guardie delle riserve e ad ogni altro agente della Forza Pubblica.

Ogni pescatore è tenuto, se richiesto, ad esibire al predetto personale di vigilanza la propria licenza e permesso, nonché a lasciare verificare il cestino, il sacco o qualsiasi altro oggetto atto a contenere pesci, compresi i mezzi di trasporto.

Ogni pescatore è altresì invitato ad esibire la propria licenza e permesso ad altro pescatore che, qualificandosi, ne faccia richiesta.

Fino a quando il pescatore è in possesso di pesci è tenuto a giustificare la cattura mediante i prescritti documenti.

Regimi particolari di pesca

Art. 17

BANDITE

Sono in atto le seguenti bandite, in cui sussiste il divieto di pesca:

- a. Sorgive in località Tronchey e Lavachey, in Val Ferret, Comune di Courmayeur;

- b. Gruppo di fontane e ruscelli in località Plan d'Arly e il "Grand Ru", dalla località Breillon fino alla confluenza con il torrente Ruitor, Comune di La Thuile;
- c. Gruppo di ruscelli in regione Marais, compresi tra il loro sbocco nel bacino ex Delta Cogne s.p.a. e le loro sorgenti a monte, Comuni di La Salle e Morgex;
- d. Sorgive a valle della centralina superiore di Planaval e a monte le sorgive sia a destra che a sinistra denominate "La Ressia" nel pianoro di Planaval, Comune di Arvier;
- e. Ruscelli del Torrente Arcaò, dalla confluenza del, torrente di Valgrisenche fino al Villaggio del Grand Haury – Comune di Arvier
- f. Lago Pelaud ed i ruscelli a monte in Loc. Moulin, Comune di Rhêmes-Notre-Dame;
- g. Torrente Urtier da 250 metri a monte del ponte in località Bouc a 100 metri a monte della confluenza con il torrente Bardonney, Comune di Cogne (ricerca scientifica).
- h. Torrente Grand'Eyvia dal ponte della strada comunale in frazione Moulin fino al ponte dell'autostrada, Comune di Aymavilles;
- i. Lago del Gran San Bernardo, tratto lacuale ricadente in territorio italiano, Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses;
- j. Dora Baltea "les Iles" da 100 metri a monte del ponte che collega l'abitato di Quart (loc. Villefranche) all'abitato di Brissogne, Comuni di Nus, Quart, Brissogne e Saint-Marcel fino a 100 metri a valle del ponte pedonale dell'abitato di Saint Marcel fino a (ricerca scientifica);
- k. Laghetto Les Iles di Brissogne – la pesca è vietata nel laghetto Les Iles, nel comune di Brissogne;
- l. Torrente Roesaz dalla località Fobe (ponte di legno) fino alla prima cascata a valle, Comune di Challand-Saint-Victor;
- m. Torrente Ney o Rio di Tronc: dalla Loc. Brugia (dalla strada che attraversa il torrente) fino alla confluenza con il torrente Evanço, Comune di Challand-Saint-Anselme;
- n. Torrente Chasten: dalla Fraz. Ruvère (confluenza con il Torrente Evançon) fino alla prima strozzatura del Torrente Chasten, Comune di Challand-Saint-Anselme;
- o. Sorgive a monte del villaggio Pré fino alla confluenza con il torrente Prouves, Comune di Arnad;
- p. Fontana Farkie, Comune di Hône;
- q. Roggia Gover in località Gressmatten, Comune di Gressoney-Saint-Jean;

Art. 18

DIVIETI DI PESCA

1. ZONE DI INTERDIZIONE

- a. Dora di La Thuile, Comune di Pré Saint Didier, dalla confluenza con la Dora Baltea fino alle cascate dell'Orrido.
- b. Dora Baltea, Comune di Arvier, dal ponte di Montverin al ponte di Mecosse.
- c. Bacino di Beauregard la pesca è vietata nel bacino di Beauregard e nel tratto compreso a monte con la confluenza con il torrente Grand'Alpe fino a 500 m. a valle dello sbarramento del bacino - Comune di Valgrisenche.

2. AREE NATURALI

Istituite ai sensi della L.R. 30.07.1991, n. 30 "Norme per l'istituzione di aree naturali protette.

- a. Riserva naturale "Marais", Comuni di Morgex e La Salle.

L'esercizio della pesca è consentito solamente al di fuori della palinatura prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 253 del 25/06/2008 concernente "Istituzione della Riserva naturale in loc. Marais dei Comuni di Morgex e La Salle".

- b. Riserva naturale "Lago Lolair", Comune di Arvier.

La pesca è vietata su tutto il lago.

- c. Riserva naturale "Les Iles", Comuni di Nus, Quart, Brissogne e Saint-Marcel.

Divieto di pesca su tutta l'area della riserva naturale.

- d. Acque ricadenti all'interno del Parco nazionale Gran Paradiso.

Divieto di pesca su tutta l'area.

- e. Riserva naturale "lago Villa", Comune di Challand-Saint-Victor.

La pesca è vietata su tutto il lago.

Art. 19

RISERVE PRIVATE

- a. Lago Gover, Comune di Gressoney-Saint-Jean;
- b. Torrente Lys nel tratto compreso tra lo sbarramento di Guillemore in Comune di Issime fino al ponte della strada statale in frazione Pont Trentaz del Comune di Gaby;
- c. Lago Vargno - Comune di Fontainemore;
- d. Torrente Chalamy dalla sorgente (Lago Leità) alla Foce (Dora Baltea) con esclusione dei laghi – Comune di Champdepraz;
- e. Lago di Lod, Comune di Chamois
- f. Lago Layet, Comune di Saint Marcel
- g. Dora della Val Ferret dal Ponte dell'Arnouva fino al Ponte Pélerin (compreso il tratto di risorgiva di Frebouze) – Comune di Courmayeur.

Costi, modalità di pesca, date di apertura e di chiusura sono stabiliti dal concessionario, nel rispetto della vigente normativa e degli accordi di concessione.

Art. 20

RISERVE GESTITE DAL CONSORZIO

1. RISERVE ESTIVE A CATTURA

- a. Torrente Ayasse dalla presa del canale irriguo del Torrente Mellier fino alle cascate a valle dell'ex centralina elettrica Brun - Comune di Champorcher;
- b. Torrente Evançon dallo sbarramento idroelettrico di Brusson (compreso il tratto di torrente Evançon) fino al primo ponte a monte della presa del Ru de Thoules (Palestra di Roccia) - Comune di Brusson;
- c. Torrente Marmore dallo sbarramento idroelettrico di Ussin (loc. Maen, compreso il tratto di torrente Marmore) fino al primo salto a monte del ponte Moulin - Comune di Valtournenche;
- d. Torrente Urtier dal piazzale in località Moulon al ponte di Lillaz – Comune di Cogne;
- e. Lago Verney (Piccolo San Bernardo) e suo emissario fino al ponte in cemento alla confluenza con il Torrente Breuil - Comune di La Thuile.

2. RISERVE INVERNALI A CATTURA

- a. Torrente Lys: dal ponte Versa fino al ponte di Niana, Comune di Fontainemore.

3. RISERVE INVERNALI NO KILL

- a. Dora Baltea dal Ponte Suaz in Comune di Charvensod fino al ponte autostradale a valle della barriera autostradale Aosta-Est in Comune di Brissogne, Comuni di Charvensod, Pollein, Brissogne;
- b. Dora Baltea dal ponte stradale a monte della loc. Lenteney fino al ponte della strada statale n. 26 in loc. Equilivaz, Comune di La Salle;

4. RISERVE SPECIALI

- a. Torrente Buthier: dalla presa del Ru Pompillard (località Prailles) alla presa canale (località Champette), Comune di Valpelline.

Costi e modalità di pesca possono differire per ogni singola riserva e sono stabiliti dal Consorzio Pesca.

Art. 21

TRATTI "NO KILL"

I seguenti tratti sono equiparati alle acque libere, ma è consentita esclusivamente la pesca no kill con obbligo di rilascio del pescato (art. 11)

- a. Lago Literan in Comune di Brusson;
- b. Torrente Evançon dal ponte canale in tubo che attraversa il torrente 50 metri a valle della presa del canale irriguo in Comune di Brusson fino al ponte di Allesaz in Comune di Challand-Saint-Anselme e tratto del torrente Graine dalla sua confluenza con il torrente Evançon fino alle prime cascate a monte, nel Comune di Challand-Saint-Anselme;
- c. Lago Bleu in Comune di Valtournenche;
- d. Dora Baltea dal Ponte Suaz in Comune di Charvensod fino al ponte autostradale a valle della barriera autostradale Aosta-Est in Comune di Brissogne;
- e. Torrente Grand Eyvia dal ponte di Laval fino al ponte di Brevé in Comune di Cogne;
- f. Dora Baltea dal ponte stradale a monte della loc. Lenteney fino al ponte della strada statale n. 26 in loc. Equilivaz in Comune di La Salle;

Art. 22

CAMPO GARA

a. Dora Baltea da 700 metri a valle a 700 metri a monte della passerella ciclo pedonale che collega i Comuni di Aosta (loc. cimitero) e Gressan (loc. Les Iles).

Divieti e sanzioni

Art. 23

VENDITA DEL PESCE

E' vietata la vendita di pesce catturato.

Art. 24

SISTEMI DI PESCA

Sono vietate:

- a. la pesca a strappo, ossia la cattura del pesce mediante aggancio con ami, ancorette od altri congegni;
- b. la pesca con le mani o mediante prosciugamento e deviazione dell'acqua;
- c. la pesca perforando o rompendo il ghiaccio.

L'uso del guadino, strettamente personale, è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per trarre in secco il pesce già allamato.

La raccolta di esche è riservata a chi è in possesso della licenza di pesca, fatta eccezione per le bandite di pesca dove è invece tassativamente vietata a tutti.

Art. 25

ABBANDONO RIFIUTI

E' vietato gettare o abbandonare rifiuti presso corsi e specchi d'acqua.

Art. 26

SANZIONI

Le violazioni al calendario ittico sono punite ai sensi della legge regionale 5 maggio 1983, n. 29 e successive modificazioni.

E' fatto divieto a chiunque abbia compiuto una violazione al presente decreto, di esercitare la pesca nell'arco della medesima giornata in cui è stata commessa l'infrazione.

Le riserve private, le riserve invernali e il campo gara, per quanto attiene alle sanzioni amministrative, sono assimilabili alle riserve turistiche.

Per la pesca in zone dove sussiste il momentaneo divieto la sanzione amministrativa è quella prevista all'articolo 2 lettera F) della L.R. 5 maggio 1983 n. 29 e successive modificazioni.

La pesca senza licenza nelle riserve è assimilabile alla pesca senza permesso.

Nelle riserve è vietato il transito con barche o altri natanti, la balneazione e le immersioni subacquee, senza la preventiva autorizzazione dei soggetti preposti alla gestione.

Norme finali

Art. 27

ACCETTAZIONE NORME

L'esercizio della pesca nelle acque della Regione presuppone l'accettazione incondizionata delle norme regolamentari di cui al presente decreto.

Art. 28

PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto è trasmesso al Dipartimento legislativo e legale, Direzione affari legislativi, dell'Amministrazione regionale per la sua inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'Assessore
Giuseppe Isabellon

Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta
Corso Lancieri 15/D 11100 Aosta (AO) - Tel. 0165/40752 - Fax 0165/1845152 - webmaster: webmaster @
consorziopesca.vda.it